

LAVOR

REPUBBLICA ITALIANA

N° 5216/07 R.G.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N° 32/9 CRON.

La dr. Chiarina Sala, in funzione di giudice unico del lavoro del Tribunale di Milano, ha pronunciato la seguente

ASSEGNATA A SENTENZA

11.6.07

**SENTENZA**

nella causa n. 5216/2007

promossa da SECURITALIA SPA in persona del legale rappresentante pro-tempore e LORENZO MINAZZATO in proprio quale presidente del consiglio di amministrazione

entrambi con il proc. dom. avv. A. Galasso e A. Saltarelli Viale Bianca Maria 11 Milano

**RICORRENTE**

**Contro**

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MILANO in persona del direttore pro-tempore con sede in Milano Via Macchi 11 rappresentata e difesa dalla dottoressa Annalisa Mallardo con il proc. dom. avv. Milano

DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO rappresentata e difesa dalla dottoressa Rita Lechi, v. Macchi ) Milano

**CONVENUTE**

Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione

**IN FATTO**

Con ricorso depositato il 12 luglio 2007 la Securitalia spa ha convenuto in giudizio la Direzione provinciale e regionale del lavoro di Milano per chiedere l'accertamento della nullità, annullabilità o illegittimità e infondatezza dell'ordinanza

ad

ingiunzione notificata n. 116/ 2005/i; in via subordinata è stata chiesta la eventuale rideterminazione della sanzione in applicazione dell'articolo 8 della legge 689/81 ovvero nel minimo disposto dalla legge.

A sostegno di quanto rivendicato la parte ricorrente ha evidenziato l'erroneità delle conclusioni, alle quali erano pervenuti i funzionari della Direzione provinciale del lavoro, a seguito dell'accesso ispettivo di cui al verbale 9 agosto 2005, che avevano prospettato la violazione a far tempo dal 30 giugno 2004 dell'articolo 9 del decreto legislativo 192/2004 per non avere concesso ai dipendenti il prescritto riposo settimanale e l'articolo 5 del regio decreto 692/23 per avere fatto prestare lavoro straordinario oltre i limiti contrattuali con il conseguente addebito della sanzione di € 35.706,00.

La parte ricorrente ha peraltro evidenziato come le contestazioni di cui sopra fossero state all'epoca mosse alla Sicuritalia Ilvi & Argus spa, poi incorporatasi nella Romeapol srl divenuta successivamente Sicuritalia spa, con la conseguente estinzione ad ogni effetto della società incorporata e la nullità dell'ordinanza ingiunzione alla stessa notificata; quanto al merito delle contestazioni la parte ricorrente ha evidenziato la legittimità del proprio operato relativamente ai riposi settimanali di norma recuperati dai dipendenti in applicazione dell'articolo 73 del contratto collettivo nazionale di categoria, nonché del disposto dell'art 9 del contratto collettivo provinciale.

La ricorrente ha inoltre eccepito la erroneità della determinazione della sanzione irrogata superiore ai criteri di calcolo di cui all'articolo 18 bis del decreto legislativo 66/2003 escludendo la possibilità di calcolo in ragione delle singole posizioni lavorative.

Ritualmente costituitasi la Direzione provinciale del lavoro ha contestato la fondatezza dell'opposizione ribadendo la piena legittimità dell'ordinanza ingiunzione e la piena sussistenza delle contestazioni riconducibili al mancato riposo settimanale dei dipendenti e la assenza di prova del successivo recupero.

La Direzione regionale del lavoro ha chiesto l'accertamento della inammissibilità del ricorso nei confronti della stessa.

Depositati da parte attrice prospetti riassuntivi dei vari riposi effettuati dai lavoratori indicati nel verbale ispettivo con i relativi recuperi in data 15 gennaio 2009, all'udienza dell' 11 giugno 2009 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo pubblicamente letto.

#### IN DIRITTO

L'opposizione proposta può trovare solo marginale accoglimento.

L'ordinanza ingiunzione di cui è causa è stata emessa in quanto alla società ricorrente è stata contestata la violazione dell'articolo 9 comma 1 decreto legislativo 192/2004, modificativo del decreto legislativo 66/2003, per non avere concesso ai dipendenti i dovuti riposi settimanali, nonché per violazione dell'articolo 5 RDL 692/93 per avere fatto prestare lavoro

straordinario oltre i limiti contrattuali al personale così come indicato negli allegati alla ordinanza stessa.

1.

Eccepisce preliminarmente la parte opponente la nullità dell'ordinanza ingiunzione in quanto notificata alla Sicuritalia Ilvi & Argus , società che era stata effettivamente oggetto della ispezione e delle contestazioni di cui sopra, ma che era stata incorporata nella società Romeapol srl, poi divenuta con variazione di denominazione sociale la attuale Sicuritalia spa .

Poiché la attuale opponente ha incorporato la suddetta società, ai sensi dell'articolo 2504 bis cc, ha assunto tutti i diritti e gli obblighi della società incorporata: non rileva dunque che l'ordinanza sia stata notificata alla società incorporata in quanto la incorporante si è sostituita alla prima in tutti i rapporti ed in particolare , attesa la difesa anche nel merito della società opponente, anche nella opposizione alla ordinanza ingiunzione seguita al verbale di illecito amministrativo, comunque notificato al sig Minazzato, responsabile in solido quale presidente del CDA.

2.

Per quanto riguarda il merito dell'opposizione, sostanzialmente la società ha rilevato di essersi adeguata al disposto del contratto collettivo per i dipendenti di istituti di vigilanza privata, pacificamente applicabile alle posizioni lavorative in questione, laddove l'articolo 74 consente che il dipendente può essere chiamato per esigenze di servizio a prestare la propria opera nei

giorni di riposo settimanale; in tal caso è previsto il diritto, oltre al recupero del giorno di riposo, a un compenso pari al 25% della quota giornaliera della retribuzione normale nel caso in cui il recupero settimanale avvenga entro il settimo giorno; qualora invece il riposo settimanale venga recuperato dopo sette giorni consecutivi di effettivo lavoro viene corrisposto un risarcimento del danno pari al 40% della normale retribuzione giornaliera salvo migliori condizioni in sede locale.

Dall'esame dei fogli presenza così come riassunti nei prospetti prodotti dalla stessa attrice nel corso del giudizio (vedi deposito del 15 gennaio 2009) si è potuto verificare che relativamente ai nominativi indicati nel verbale di accertamento solo pochissimi riposi sono stati poi recuperati (10 in tutto) ed in ragione degli stessi - con i nuovi conteggi prodotti dalla Direzione provinciale del lavoro in data 30 aprile 2009 - l'iniziale richiesta di € 35.700,00 è stata ridotta di € 2100,00 (210 x 10).

Relativamente a tutti gli altri riposi oggetto della contestazione non è emerso invece alcun recupero in data successiva al riposo saltato.

La parte opponente invoca inoltre quanto stabilito in modo complementare anche dalla contrattazione collettiva provinciale che all'articolo 9 prevede espressamente che nel caso eccezionale in cui lavoratore presti la propria opera per più di sei giorni consecutivi, e non venga di fatto recuperato il riposo, il lavoratore ha diritto oltre alla normale retribuzione per le ore


5

prestare, alla maggiorazione per il lavoro straordinario e, a titolo risarcitorio, a un' ulteriore maggiorazione del 65% della quota giornaliera della normale retribuzione.

Anche sotto tale profilo ritiene il giudicante che l'opposizione non possa ritenersi fondata per due ordini di ragioni: in primo luogo perché la parte opponente non ha minimamente dedotto circostanze specifiche in ragione delle quali si sarebbe verificata la eccezionalità della necessità lavorativa che si è prolungata per più di sei giorni consecutivi senza possibilità di recupero( i riposi non goduti di cui al verbale ispettivo sono invero numerosi );in secondo luogo la contrattazione di cui sopra risulta in contrasto con lo stesso disposto della Costituzione che prevede all'articolo 36 il diritto al riposo settimanale, diritto che non può essere sostituito dall'equivalente economico, sebbene ampiamente risarcitorio, perché è funzionale all'insostituibile recupero delle energie psicofisiche.

L'ordinanza ingiunzione opposta deve dunque essere solo parzialmente annullata riconoscendo dovuta la minor somma di € 33.600,00.

Quanto all'entità della sanzione rileva il giudicante la fondatezza dei rilievi mossi sul punto dalla Direzione provinciale del lavoro che ha invocato le previsioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 66/2003 e all'articolo 18 bis dello stesso decreto che prevedono la sanzione amministrativa da € 105 € 630 da applicarsi per ciascun lavoratore per cui si è verificata la violazione e per ciascuna singola violazione; ritiene la



opponente che non dovrebbe operarsi la moltiplicazione per il numero di posizioni e di riposi non goduti ma in realtà, poiché trattasi di un diritto individuale di ciascun lavoratore, risulta corretta, e del tutto congrua anche per quanto riguarda la misura, la sanzione applicata nella fattispecie concreta (€ 210 relativamente a ciascun mancato riposo).

La peculiarità della fattispecie in relazione alla quale indiscutibilmente la parte convenuta ha comunque agito sulla scorta anche di disposizioni contrattuali collettive rende equa la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.

P.Q.M.

a parziale accoglimento dell'opposizione, annullata parzialmente l'ordinanza ingiunzione impugnata 116/ 2005 /i, dichiara dovuta la minor somma di € 33.600,00. Compensa le spese di lite.

Sentenza provvisoriamente esecutiva.

Milano, 11 giugno 2006 il giudice

*Giuseppe Lelo*

Depositato nella Cancelleria della Sez. Lavoro  
del Tribunale Ordinario di Milano

OGGI 21 LUG. 2009

IL CANCELLIERE  
D.ssa Francesca Grillo